

Spettabile
Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie
Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napoli

Milano, 16 maggio 2019

Oggetto: Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario 11/04/2019, presentato dall'Avv. Mandico per conto del Sig.

PREMESSA

Il ricorrente, signor _____ con ricorso del 11/04/2019, notificato alla Scrivente con pec del 16/04/2019, chiede all'Illustrissimo Collegio di Napoli dell'Arbitro Bancario di:

- *“Accertare e dichiarare l’illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente presso i sistemi di valutazione del credito per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del ricorso;*
- *Per l’effetto, ordinare l’immediata cancellazione, con effetto retroattivo del nominativo nella centrale rischi di BI e nelle eventuali altre banche dati;*
- *Per l’effetto, condannare [l’intermediario], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 16.329,00, a titolo di danno patrimoniale patito dal ricorrente, ovvero alla maggiore o minor somma determinata dal Collegio Arbitrale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali della domanda sino all’effettivo soddisfo;*
- *Ordinare all’Intermediario la consegna della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 119 TUB;*
- *Condannare [l’intermediario], in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dall’odierno ricorrente in conseguenza della illegittima iscrizione presso i SIC, per le motivazioni dedotte nella narrativa del presente atto, ovvero della maggiore o minore somma da determinarsi secondo valutazione equitativa da parte del Collegio arbitrale adito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda sino all’effettivo soddisfo;*
- *Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.500,00, ovvero della diversa somma liquidata secondo equità dal Collegio arbitrale”.*

_____ o la “Cessionaria”) rileva:



MANDICO & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

NAPOLI | ROMA | MILANO

- che a seguito del ricevimento del citato ricorso e preso atto di nuovi elementi di valutazione emersi, la Scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla chiusura della posizione in esame, rinunciando al residuo credito, con conseguente cessazione dell'invio di ogni segnalazione negli archivi della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia rettificando, altresì, le iscrizioni pregresse poiché venuti meno i presupposti legittimanti la segnalazione "a sofferenza".

Nelle proprie conclusioni, [REDACTED] chiede, a codesto Spettabile Collegio dell'Illustrissimo Arbitro Bancario Finanziario di:

- dichiarare cessata la materia del contendere per tutte le motivazioni sopra descritte;
- dichiarare la correttezza dell'operato di [REDACTED] e, per l'effetto, respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

FATTO

A seguito di intervenuta [REDACTED] da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. avvenuta in data 19/03/2010 in favore di [REDACTED] S.p.A., quest'ultima è divenuta titolare del credito ns rif. [REDACTED] testato al signor [REDACTED] come a suo tempo comunicato dall'originaria creditrice con lettera del 19/03/2010 (cfr. all.1).

Pertanto, a seguito di una propria valutazione effettuata sulla complessiva posizione debitoria, nonché dell'oggettivo e perdurante stato di inadempienza, la Scrivente ha effettuato la segnalazione della sofferenza acquistata, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi ed economici ed



MANDICO & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

NAPOLI | ROMA | MILANO

inviando idonea informativa sulla segnalazione in data 21/04/2017, come precisato in premessa (cfr all. 2).

In merito, poi, all'eccezione formulata circa l'invio insufficiente della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB, si rileva che [REDACTED] ha provveduto a trasmettere tutta la documentazione in suo possesso mandata dalla Cedente al tempo della cessione del credito in esame.

In data 16/04/2019 [REDACTED] riceveva il ricorso che occupa le parti.

Quanto doverosamente esposto, si rappresenta ad ogni modo che, a seguito del ricevimento del citato ricorso e preso atto di nuovi elementi di valutazione emersi, la Scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla chiusura della posizione in esame, rinunciando al residuo credito, con conseguente cessazione dell'invio di ogni segnalazione negli archivi della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia poiché venuti meno i presupposti legittimanti la segnalazione "a sofferenza", rettificando, altresì, le iscrizioni pregresse.